



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF052

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

<b>OGGETTO</b>	<b>PERDITE DI BILANCIO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE - ADEMPIMENTI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ARTT. 2443 E 2447 C.C.; ART. 2482-BIS E 2482-TER C.C.
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/03/2017</b>

*Sintesi: si analizzano dal punto di vista civilistico i comportamenti e le cautele da adottare in presenza di perdite che intaccano il capitale sociale.*

La disciplina da seguire in presenza di perdite di esercizio è contenuta negli articoli:

- **per le Srl:** artt. 2482-bis e 2482-ter Cod. Civ.
- **per le Spa:** artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.

## LA "PERDITA RILEVANTE" E LA SUA COPERTURA

A seguito dell'appuramento di una perdita di esercizio, gli amministratori devono verificare se attivarsi secondo i citati articoli di legge; la perdita d'esercizio, tuttavia:

→ deve essere **assunta al netto delle riserve** del patrimonio netto.

## UTILIZZO DELLE RISERVE A COPERTURA PERDITE – PRIORITA' DI UTILIZZO

Il Codice civile nulla dispone in merito; tuttavia, la dottrina e la Giurisprudenza prevalente (v. Cass. sent. 6/1999, n. 12347) di merito indicano il seguente ordine:

ORDINE DI UTILIZZO	DESCRIZIONE
<b>riserve facoltative</b> (ad esclusione dei versamenti soci in c/capitale)	Es.: riserve straordinarie di utili
<b>riserve statutarie</b>	Presenti se lo statuto obbliga a degli accantonamenti ulteriori rispetto a quelli minimi di legge
<b>riserve di rivalutazione</b>	
<b>riserva legale</b>	Ammontare dell'accantonamento di 1/20 degli utili annuali, fino a capienza di 1/5 del capitale sociale)
<b>ris. sovrapprezzo quote</b>	
<b>versamenti soci</b>	Es: "in conto capitale" (se in "conto futuro aumento di capitale" i soci devono preventivamente assentire al loro cambio di destinazione)
Utili del periodo successivo	(v. oltre)



### Principio contabile 28/2014:

"47 . Le riserve possono inoltre essere utilizzare a copertura delle perdite. In particolare, l'assemblea stabilisce quali riserve del patrimonio netto dovranno essere intaccate per prime per la copertura della perdita. A tal riguardo, occorre tener conto che alcune riserve sono soggette a vincoli circa la loro disponibilità.

48 . Per il principio della tutela dei creditori, si utilizzano per prime le riserve disponibili esistenti. Nel caso in cui il loro ammontare complessivo non superi quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali altre riserve si devono utilizzare. Se si devono utilizzare anche le riserve vincolate, si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, ad iniziare da quelle per le quali esso è meno rigido".



### Note:

- **priorità d'utilizzo:** il verbale di approvazione del bilancio spesso dispone la copertura della perdita d'esercizio in modo generico "con le riserve disponibili in bilancio"; si noti che il mancato rispetto della priorità non è stata di fatto considerata fonte di responsabilità in capo agli amministratori
- **capitale sottoscritto:** il capitale va assunto per quello sottoscritto, a nulla rilevando che sia versato.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## S.R.L. SEMPLIFICATA ED S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO – START UP

La disciplina degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.:

- a) trova applicazione **anche nel caso** (Massima Consiglio Notarile di Milano n. 131 del 5/03/2013):
  - srl “**semplificate**” ed s.r.l. “**a capitale ridotto**”
  - con riferimento al diverso limite minimo del capitale sociale, **pari ad €.** 1 (anziché €.
- b) si applica in modo peculiare per le cd. “Start-up innovative” ex DL n. 179/2012 (v. oltre).

### DIVERSE FATTISPECIE DI PERDITA

La gravità del *deficit* patrimoniale va distinta tra perdite che riducono il capitale sociale:

- ➔ **di oltre 1/3** (spa: art. 2446 – srl: art. 2482-bis)
- ➔ **al di sotto del minimo legale** (spa: art. 2447 – srl: 2482-ter). ➡

#### Capitale sociale minimo:

Srl: €. 10.000

Spa: €. 120.000

La verifica deve essere effettuata:

- **sommando** la perdita d'esercizio alle **eventuali perdite pregresse** già presenti in bilancio
- **azzerando** in *primis* tutte le **riserve esistenti in bilancio**.

### SITUAZIONE "BASE" DI PARTENZA

Negli esempi che seguono, si assume sempre la seguente situazione iniziale della Alfa Srl (situazione patrimoniale al 31/12/2016 prima della determinazione del bilancio):

<b>Capitale sociale</b>	<b>€ 60.000</b>
Riserva legale	€ 4.000
Riserve straordinarie	<u>€ 10.000</u>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>€ 74.000</b>

**Parametri da considerare:** sono:

- **1/3 del Capitale sociale:** €.
- **capitale minimo** previsto dalla legge: €.

### LE PERDITE NON SUPERANO IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE

Non esiste alcun obbligo di natura civilistica.

#### Esempio1

Nella situazione iniziale di cui sopra, la Alfa Srl riporti:

**perdita esercizio 2016: €.** 14.000

Essa viene coperta:

- per €.
- per €.

e pertanto non intacca in alcun modo il capitale sociale; l'Assemblea delibera semplicemente la copertura della perdita con le riserve disponibili in bilancio.

30/04/2017

Diversi	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	14.000
RISERVA STRORD.			10.000
RISERVA LEGALE			4.000

**Utilizzo delle riserve:** per quanto sia opportuno compensare la perdita d'esercizio, riducendo le riserve in bilancio, la giurisprudenza non ha comunque valido mantenere in bilancio la situazione ante compensazione (omettendo, in sostanza, la registrazione di cui sopra), essendo anche possibile distribuire utili (senza che scatti il divieto dell'art. 2433 c. 3 CC) o aumentare il capitale sociale.

Esempio2

Sempre in relazione alla situazione base, la Alfa Srl riporti ora:

**perdita esercizio 2016: €. 24.000**

Essa viene coperta:

- per €. 10.000 dalla riserva straordinaria
- per €. 4.000 dalla riserva ordinaria
- "tocca" parzialmente il capitale sociale per €. 10.000
- non riduce il capitale di oltre un terzo (dovrebbe infatti ridurlo per oltre 20.000 €.)



**N.B.:** nel caso di specie non esiste alcun problema di natura civilistica; la riduzione del capitale (ad €. 50.000) non è ritenuta obbligatoria e la perdita può rimanere appostata in bilancio.

L'Assemblea delibera il "riporto a nuovo" della perdita non coperta dalle riserve:

30/04/2017

Diversi	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	24.000
RISERVA STRORD.			10.000
RISERVA LEGALE			4.000
PERDITE PREGRESSE			10.000

**OBBLIGHI E DIVIETI:**

- a) divieto di **distribuire utili** (finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in modo corrispondente)
- b) divieto di provvedere ad un **aumento del capitale sociale** (nei limiti di cui appresso)
- c) obbligo degli amministratori di operare il **richiamo di eventuali decimi** residui.

**LE PERDITE SUPERANO 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE**



**Art. 2482-bis c. 4:** "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio"

Esempio3

In relazione alla situazione base, la Alfa Srl riporti:

**perdita esercizio 2016: €. 44.000**

La perdita di €. 44.000 viene coperta:

- per €. 10.000 dalla riserva straordinaria
- per €. 4.000 dalla riserva ordinaria
- "tocca" parzialmente il capitale sociale, per €. 30.000
- riduce il capitale di oltre 1/3 (infatti riduce il capitale per più di €. 20.000), ma non lo porta al di sotto del minimo legale:  
capitale sociale 60.000 – perdita residua (non coperta) 30.000 = capitale sociale residuo 30.000



**scattano per gli amministratori gli obblighi imposti dall'art.2482-bis C.C.**

**ADEMPIMENTI:**

**A) AMMINISTRATORI:** all'appuramento della perdita, devono senza indugio:

- **predisporre una situazione "patrimoniale" da depositare** presso la sede legale (Srl: sempreché lo Statuto sociale non esoneri espressamente gli amministratori dal deposito)
- **convocare "senza indugio" l'Assemblea** per deliberare nel merito
- **adoperarsi in conseguenza alle deliberazioni assunte in Assemblea**



**Note:**

→ **RELAZIONE AL BILANCIO**: è del tutto analoga alla fattispecie di perdita che porta il capitale sotto il minimo legale (ivi incluse le osservazioni dei sindaci), alla quale si rimanda.

→ **CONVOCAZIONE**:

- **dovrà fare menzione della situazione** (o quantomeno contenere il **riferimento all'art. 2482-bis CC**), anche se nei termini "ordinari" di convocazione (es: al 30 aprile dell'anno successivo), in modo da rendere editti i soci degli impegni che saranno tenuti ad assumere
- **Assemblea Straordinaria**: la norma richiama l'**assemblea "per l'approvazione del bilancio"** (quella Ordinaria); tuttavia, in tale sede sarà preclusa la via alternativa della riduzione del capitale (in quanto modifica di Statuto, richiede l'assemblea straordinaria)
- **"senza indugio"**: la giurisprudenza di merito ammette sostanzialmente la convocazione nei termini ordinari (entro 4 mesi dal termine dell'esercizio), considerato che non vi è una urgenza assoluta (la perdita potrà essere accantonata in bilancio per 1 anno, infatti).

**B) ASSEMBLEA**: deve deliberare alternativamente come segue:

- 1) di **ridurre il capitale sociale** (in proporzione alla perdita non coperta dalle riserve)
- 2) di **coprire la perdita con apporto dei soci** (versamenti c/capitale o rinunce a crediti dei soci - Cass. Sent. 03/12/1980 n.6315 e 29/10/1994 n. 8928)
- 3) di **riportare la perdita in attesa dell'esito dell'esercizio successivo**: se l'anno successivo la perdita:
  - a) **risulti diminuita a meno di un terzo**: qualsiasi obbligo viene meno
  - b) **non risulti diminuita a meno di un terzo**: occorre procedere alla riduzione del capitale per l'intera perdita residua.

**POSSIBILI ALTERNATIVE**: nel seguito si dettagliano le conseguenze delle diverse alternative:

**Caso 1)**: gli amministratori sono tenuti a convocare una successiva Assemblea straordinaria per dar luogo alla **riduzione del capitale sociale** (modifica statutaria con obbligo di rogito notarile), che diviene così pari a €. 30.000.

**Caso 2a)**: i soci effettuano un **versamento in c/capitale il giorno dopo la delibera**:

1/05/2017			
BANCA	a	RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	30.000
1/05/2017			
RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	30.000

**Note:**

▪ **versamento parziale**:

- il versamento che non copra l'intera perdita, anche se porta il capitale al di sopra del terzo, **non sarà ritenuto sufficiente** ad assolvere integralmente gli obblighi degli amministratori
- **ove, tuttavia, esso fosse stato effettuato entro il 31/12/2016, non sarebbero scattati gli obblighi di cui all'art. 2482-bis** (essendovi un riserva "già disponibile" al termine dell'esercizio che avrebbe compensato la perdita 2016 prima della verifica del supero del terzo)

▪ **il versamento in c/capitale**: secondo i Principi contabili:

- va **contabilizzato solo al momento del versamento**
- non essendo ammessa la scrittura contabile in presenza di una mera "promessa" di versamento da parte dei soci:

~~CREDITI VS. SOCI a RISERVA DI VERSAMENTI SOCI~~

Una promessa in tal senso, tuttavia, potrà ben assolvere gli obblighi degli amministratori ove questi ultimi abbiano verificato la effettiva solvibilità dei soci; sugli stessi graverà in tal caso l'onere e di vigilare sul successivo versamento, eventualmente attivando il recupero coattivo.

**Caso 2b):** i soci **rinunciano ad un proprio credito** (es: finanziamento soci, fruttifero o meno):

01/05/2017			
DEBITI VS. SOCI C/FINANZIAMENTI	a	RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	30.000
01/05/2017			
RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	30.000



**Note:** è **consigliato** per gli amministratori **dare data certa** all'atto (fax, PEC, timbro postale, ecc.). Vale quanto detto al punto precedente in merito alla copertura "parziale" della perdita, in presenza di crediti insufficienti a coprire interamente la perdita



### **COPERTURA CON UTILIZZO DELL'UTILE INFRANNUALE 2017**

La giurisprudenza più recente ammette la possibilità di utilizzare l'utile maturato nella frazione di periodo successiva a quella di riscontro della perdita (utile infrannuale 2017 negli esempi citati).

Favorevoli	Contrari
Cass. Sent. 23.03.2004, n. 5740	Trib. Roma 8.11.99,
Corte di App. di Milano 19.9.2000	Trib. Roma 3.7.98
Trib. Roma 7.10.2005	Corte di App. Napoli 4.6.99

In senso favorevole anche il Notariato del Triveneto Massima H.G.9.

Tale risultato (che deve potersi congruamente dimostrare) concorrerà unitamente alle riserve già in bilancio ad abbattere la perdita prima della verifica del supero del terzo del capitale

Parte della Dottrina afferma che vada comunque rispettato il vincolo della destinazione alla riserva legale anche per l'utile infrannuale, dovendosi pertanto procedere:

- **prima:** al suo accantonamento a **riserva legale** (per il 5% del suo importo, finchè la riserva non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale)
- **successivamente:** a **copertura della perdite per il residuo.**

**Caso 3:** l'Assemblea delibera il "**riporto a nuovo**" della perdita non coperta dalle riserve:

30/04/2017			
PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	a	DIVERSI	44.000
	a	RISERVA STRORD.	10.000
	a	RISERVA LEGALE	4.000
	a	PERDITE PREGRESSE	30.000



**N.B.:** per quanto **non è imposta alcuna motivazione**, i presupposti (che è opportuno siano indicati nella delibera di approvazione) è che la perdita abbia carattere transitorio e vi siano ragionevoli prospettive di risanamento.

**L'anno successivo:** si supponga poi che l'esercizio 2017 riporti:

#### **A) un utile:**

**A.1) di €. 11.000:** la perdita 2016 al netto dell'utile 2017 non riduce più il capitale sotto al terzo (le perdite pregresse divengono pari a 30.000 – 11.000 = €. 19.000, inferiori a 1/3 di 60.000); vengono meno gli adempimenti ex art. 2482-bis:

30/04/2017			
PERDITE PREGRESSE	a	UTILE D'ESERCIZIO	11.000

**A.2) di € 9.000:** la perdita 2016 al netto dell'utile 2017 continua ad eccedere 1/3 del capitale (infatti 30.000 - 9.000 > € 20.000); occorre procedere a ridurre il capitale sociale

**B) una perdita:** occorre ridurre il capitale sociale.



**Note:** in questi ultimi 2 casi, non è più possibile attendere oltre e inoltre:

- non è **teoricamente** più possibile procedere ad un versamento/rinuncia a crediti dei soci (v. oltre)
- **la riduzione del capitale, oltre alla perdita 2016:**
  - **dovrà tener conto della eventuale perdita infrannuale 2017** (posizione prevalente)
  - non dovrebbe tener conto dell'eventuale utile infrannuale 2017.



**MASSIMA NOTARIATO DI MILANO N. 122/2011:** secondo il notariato al caso di specie si applica la "norma speciale" dell'art. 2446 (o 2482-bis) CC, e non il divieto generale di aumento di capitale in presenza di perdite. Ritengono pertanto possibile procedere ad un **aumento di capitale che riduca le perdite** (senza azzerarle) **ad un ammontare inferiore al terzo** del capitale.



**Art. 2482-bis c. 4:** "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio"

**Esempio:** nel caso A.2) precedente, in assemblea straordinaria i soci possono limitarsi a conferire (anche rinunciando a finanziamenti soci, fruttiferi o meno) un importo > €. 3.000; infatti in tal modo:

- capitale sociale diviene > €. 63.000
- pertanto la perdita residua (di 21.000) risulta < 1/3 del capitale sociale.

#### RACCOMANDATA A/R

Egregio Sig. ...

#### OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

La presente per convocare l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede legale in via .... per il giorno

**30 Marzo 2017 ad ore 18.00**

per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

\*) Bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis e Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31/12/2016

\*) **Provvedimenti a norma dell'art. 2482-bis Cod. Civ.**

\*) Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all'assemblea coloro che siano soci come da risultanze al Registro Imprese di Trento ...

Il Presidente del CdA

### **LA PERDITA RIDUCE IL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE**



**Art. 2482-ter:** "Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società"

#### **Esempio4**

In relazione alla situazione base, si abbia ora:

**perdita esercizio 2016: €. 70.000**

La perdita di €. 70.000 viene coperta:

- per €.10.000 dalla riserva straordinaria
- per €.4.000 dalla riserva ordinaria
- "tocca" parzialmente il capitale sociale per €.56.000



- **1° verifica:** la perdita eccede 1/3 del capitale sociale ( $56.000 > 1/3$  di  $70.000$ ); si procede con la seconda verifica
- **2° verifica:** riduce il capitale al di sotto del minimo di legge; infatti:  
cap. soc.  $60.000$  – perdita residua (non coperta)  $56.000$  = **cap. sociale residuo € 4.000**

➡ **scattano per gli amministratori gli obblighi imposti dall'art. 2482-ter C.C. (art. 2447 per le spa)**



**ALTRO ESEMPIO:** società immobiliare si costituisce nel 2016 con soli € 10.000 di capitale sociale (versato in contanti per  $1/4$ ) a patrimonio netto.

Nel 2016 subisce una **perdita di € 2.000** (a causa dei costi non capitalizzabili alla costruzione):

⇒ la perdita "tocca" il capitale sociale per il suo l'intero importo e lo **porta sotto il "minimo"**

⇒ **ma non eccede il terzo ( $2.000 > 1/3$  di  $10.000$ )**

⇒ pertanto **non scattano gli obblighi dell'art. 2482-ter.**

**N.B.:** in tal senso il dettato normativo, per quanto la conclusione non sia del tutto condivisa in dottrina.

#### ADEMPIMENTI:

**A) AMMINISTRATORI:** all'appuramento della perdita, devono "**senza indugio**" operare come nel caso precedente, cui si rimanda (perdite inferiori a  $1/3$  del capitale).

#### NOTE:

##### ➔ **RELAZIONE AL BILANCIO:**

- **solo Stato patrimoniale:** non è obbligatorio né il Conto economico né la Nota Integrativa (che rimangono facoltativi se non si è in sede di approvazione del Bilancio di esercizio)
- **criteri di stesura:** secondo gli **stessi criteri del bilancio d'esercizio** (criteri "di funzionamento" e non di liquidazione" - tesi maggioritaria), ma con un livello di analiticità che potrà essere meno accentuato
- **aggiornamento:** la situazione patrimoniale:
  - va aggiornata ad un **data non anteriore di oltre 60 giorni rispetto alla data di convocazione** dell'assemblea (Corte D'Appello Milano, 15.5.1991 e 2.7.1995 – Trib. Milano 10.10.1994 e 18.1.1995; Cass. n. 8221/2007, n. 23269/2005 e n. 4326/2004); essa, tuttavia
  - può essere sostituita dal bilancio d'esercizio, a condizione che:
    - ✓ alla data dell'assemblea non siano trascorsi più di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
    - ✓ o, nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo maggiore (comunque non superiore a 180 giorni) gli amministratori attestino che non si sono verificati eventi tali da aver significativamente inciso sulla dimensione della perdita
- **debitamente commentata:** nelle ragioni che hanno portato alla perdita (i soci avranno una quantificazione economica della perdita solo in occasione dell'approvazione ordinaria del bilancio)
- **relazione del Collegio sindacale:** va allegata la relazione sulla situazione patrimoniale del Collegio Sindacale (se istituito)
- **deposito presso la sede:** da eseguire 8gg prima l'adunanza (**Srl: ove lo statuto non disponga diversamente**) è stato considerato obbligo inderogabile dallo Statuto da giurisprudenza datata; a seguito della riforma del 2004, si ritiene che lo Statuto possa prevederne l'esonero.

##### ➔ **CONVOCAZIONE:**

- **dovrà sempre fare menzione della situazione** (o quantomeno contenere il riferimento all'art. 2482-ter CC)
- **Assemblea Straordinaria:** la norma richiama deliberazioni di **esclusiva pertinenza dell'Assemblea straordinaria** (l'ipotesi di liquidazione non è contemplato nell'art. 2482-ter, infatti)
- **"senza indugio":** v. oltre.

**B) ASSEMBLEA:** deve deliberare alternativamente:

1) di **operare sul capitale** come segue:

- a. **azzerare il capitale sociale**
- b. coprire le **eventuali perdite eccedenti il capitale** (cd. "capitale sottozero")
- c. **riaumentare il capitale sociale ad almeno €. 10.000** (€. 120.000 se Spa)

2) la **trasformazione** in società di persone (snc o sas)

3) la **messa in liquidazione** della società.

**POSSIBILI ALTERNATIVE:** nel seguito si dettagliano le conseguenze delle diverse alternative:

**CASO 1) – AUMENTO DI CAPITALE:** va distinto il caso in cui le perdite abbiano comportato complessivamente:

**1.a) capitale positivo:** l'Assemblea straordinaria il notaio adegua il capitale sociale al minimo di legge

**Caso:** nell'Esempio4 la perdita ha portato il **capitale sociale a €. 4.000; va eseguito un aumento di capitale di almeno €. 6.000** (per ricondursi al capitale minimo di €. 10.000)

I soci sottoscrivono l'aumento di capitale sociale:

30/03/2017			
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	a	CAPITALE SOCIALE	6.000
potendo versare in contanti il solo 25% (o con conferimento in natura, previa perizia dell'esperto):			
30/03/2017			
Diversi	a	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	6.000
BANCA			1.500
DECIMI DA RICHIAMARE			4.500

**1.b) capitale negativo:** in sede Assemblea straordinaria il rogito:

- ⇒ **per prima cosa:** **azzerare formalmente il capitale sociale**, in compensazione con le perdite
- ⇒ **in secondo luogo:** dà conto degli apporti dei soci a **copertura delle perdite eccedenti** (cd. "versamenti sottozero"); in assenza di copertura non è ammesso aumentare il capitale e la società deve optare per una delle altre 2 soluzioni
- ⇒ **in terzo luogo:** **aumenta il capitale sociale:**
  - **almeno a €. 10.000**
  - con attribuzione del **diritto d'opzione a tutti i soci** (art. 2441 CC), **anche se non hanno partecipato alla copertura delle perdite eccedenti** di cui al punto precedente (i soci dissenzienti tengono "in scacco" gli altri).







**Massima n. 40 del Consiglio Notarile di Milano:** lo statuto può prevedere, per uno o più soci, la postergazione nella partecipazione delle perdite (le loro partecipazioni sono le ultime ad essere annullate), in applicazione analogica dell'art. 2348 c.c. per la Spa, nel solo limite del cd. "patto leonino".  
Si veda anche la Massima n. I.G.49 (1° pubbl. 9/15) del Consiglio notarile del Triveneto.

**Caso:** nell'Esempio4 la perdita sia ora di €. 100.000.

Il notaio azzerà il capitale:

30/03/2017

Diversi	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	74.000
<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>60.000</b>	
RISERVA LEGALE		4.000	
RISERVE STRAORDINARIA		10.000	

I soci **Tizio e Caio versano** la differenza a copertura della perdita (cd. "sottozero"):

30/03/2017

RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	<b>26.000</b>
----------------------------	---	------------------------------	---------------

I soci Tizio e Caio **e Sempronio sottoscrivono** il nuovo capitale sociale (almeno 10.000):

30/03/2017

SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	a	CAPITALE SOCIALE	10.000
-----------------------	---	------------------	--------

Versano il solo 25% in contanti (è ammesso il conferimento in natura, con la perizia dell'esperto):

30/03/2017

Diversi	a	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	10.000
BANCA		2.500	
DECIMI DA RICHIAMARE		7.500	



**MASSIMA NOTARIATO DI MILANO N. 122/2011:** analogamente alla perdita superiore al terzo, anche nel caso in cui questa porti il capitale sociale al di sotto del minimo legale, secondo il notariato è ammesso procedere ad un **aumento di capitale che contestualmente:**

- **riduca le perdite** (senza azzerarle) **a < 1/3** del capitale sociale
- riporti il capitale sociale al minimo di €. 10.000.

Tale situazione comporta in generale un esborso maggiore da parte dei soci.

Ad esempio, in quest'ultimo caso di perdita di €. 100.000, la società potrà preferire di:

- compensare la perdita con le riserve, residuando €. 86.000 (cioè 100.000 - 4.000 - 10.000)
- aumentare il capitale sociale di €. 200.000, in modo tale che
  - 1/3 x €. 260.000 (nuovo capitale sociale) > 86.000
  - il capitale "reale" (€. 174.000) è maggiore del minimo legale.

N.B.: in sostanza, il generico divieto all'aumento di capitale in presenza di perdite individuato in precedenza dalla giurisprudenza non risulta più di fatto operante secondo la posizione del Notariato.

**CASO 2) – TRASFORMAZIONE:** nella trasformazione regressiva, come nel caso di specie:

- i **soci illimitatamente responsabili della neocostituita società** (cioè **tutti i soci nelle Snc ed i soli accomandatari se Sas**)
- **rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali "anteriori"** (quelle maturate in capo alla Srl/Spa).

**CASO 3) – LIQUIDAZIONE:** si noti che, a partire dal 2004:

- **non esistono più ipotesi di messa in liquidazione "automatica"** (perdita del capitale o meno)
- **ma necessita l'iscrizione al Registro Imprese** dell'atto che la accerta (delibera del CdA che appura una causa di liquidazione prevista dallo Statuto) o la delibera (Assemblea, con le maggioranze di statuto).



## RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E LIQUIDAZIONE

In seguito alla riforma del diritto societario, a partire dal 2004 la situazione è totalmente mutata:

- **in precedenza:** si trovano a rischiare di operare quali "liquidatori di fatto" (fino al 2004 era peraltro previsto il divieto assoluto di nuove operazioni, pena la responsabilità solidale per i nuovi debiti contratti)
- **attualmente:** grava il **solo onere di comunicare tempestivamente la situazione liquidatoria** (da deliberare a cura dell'Assemblea, nel caso di specie) rispondendo solo dei **danni causati per la eventuale tardività della iscrizione al Registro Imprese** (per tale motivo per cui è importante agire tempestivamente, in presenza capitale sociale sotto il minimo di legge).

**Nota:** il fatto appare ancora più importante considerata l'abitudine di molti giudici fallimentari di contestare agli amministratori le valutazioni di bilancio fatte nei bilanci già depositati al fine di retrodatare lo stato di "liquidazione" e **coinvolgere il patrimonio personale degli amministratori** di Srl/Spa nel fallimento.

**Attualmente** il fatto potrà avere effetto:

- solo in presenza di precedente contestazione di "false comunicazioni sociali" del curatore fallimentare
- non anche previa semplice constatazione giudiziale che il capitale era finito sotto il minimo legale.

In molti casi ciò è avvenuto a causa iscrizioni in bilancio (es: immobili iscritti con criteri di funzionamento, "al costo" o al valore di una rivalutazione di legge) a valore nettamente superiore a quello di realizzo (criterio di liquidazione).

In ogni caso, è opportuno che gli amministratori, che conservano il potere di "gestire" la società, operino ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (Cass. 22/04/2009 n. 9619)

## TERMINE "SENZA INDUGIO"

Si pongono in generale due ordini di problemi:

- 1) **intervallo massimo** che può decorrere tra l'appuramento della perdita (eccedente il terzo del capitale o che porta il capitale sotto il minimo di legge) e la convocazione
- 2) **termine entro cui va "appurata" la perdita.**

## INTERVALLO DI TEMPO

Il legislatore non ha indicato un termine perentorio entro il quale provvedere alla convocazione dell'assemblea; la giurisprudenza ha assunto decisioni contrastanti.

**Tribunale di Milano (in senso conforme anche la Cass. 8.6.2007, n. 13503):**

*"l'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea **senza indugio non è rigoroso**, perché l'urgenza va intesa in termini ragionevoli"*

Non è rilevante (Sent. 25.1.1954 e 6.2.1998) *"l'intenzione di rinviare la convocazione nella speranza di futuri guadagni anche prossimi derivanti dalla futura cessione di un cespite o della futura copertura della perdita"*.

È tuttavia escluso:

*"che l'adempimento di siffatto obbligo sia lasciato alla discrezionalità degli amministratori che devono invece convocare l'assemblea con la **massima sollecitudine possibile**, al fine di prendere i provvedimenti del caso e di portare a conoscenza dei terzi la situazione della società" (Cassazione penale, 5.2.1998).*

**Studio Notariato 11.12.2001**

*"l'urgenza deve essere intesa in **modo ragionevole**, tenendo soprattutto conto del fatto che, durante l'esercizio non è facile la rilevazione di eventuali perdite"*.

La dottrina, in parte, ritiene che il consiglio di amministrazione possa deliberare di non procedere all'immediata convocazione dell'assemblea qualora ritenga:

*"ragionevolmente prevedibile che la perdita possa essere riportata al di sotto del terzo entro breve tempo"*.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### Tribunale di Milano:



la situazione patrimoniale, da sottoporre all'assemblea, "non può essere anteriore di oltre sessanta giorni rispetto alla data di convocazione", e di conseguenza il termine "indugio" non dovrebbe superare i sessanta giorni (Corte D'Appello di Milano, 15.5.1991 e 2.7.1995 – Tribunale di Milano 10.10.1994 e 18.1.1995).

### L'art. 2631 C.C. prevede poi che:



"Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi **trenta giorni** dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci."

Corte d'Appello di Napoli 7/04/2010: l'omessa convocazione dell'assemblea ex art. 2447 o 2482ter c.c. non è di per sé fonte di responsabilità e di danno e l'attore deve comunque allegare e provare il danno

## TERMINE ENTRO CUI VA "APPURATA" LA PERDITA

Non è chiaro, in dottrina né in giurisprudenza, se la perdita vada appurata:

- **esclusivamente entro i termini ordinari** per la formazione del progetto di bilancio
- oppure vi sia un **obbligo costante di monitoraggio** della situazione economica, tale da obbligare gli amministratori a **verifiche periodiche** in presenza di perdite presunte.



Se si avalla:

- a) **la prima tesi**: i **60gg decorrono dalla data** in cui il CdA **approva il progetto di bilancio** (posizione **prevalente**)
- b) **la seconda tesi**: i **60gg decorrono dalla data della "conoscibilità"** della perdita, secondo un prudente apprezzamento degli amministratori.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Si deve infine considerare quanto segue.

**OBLIGHI PROCEDURALI**: la giurisprudenza di merito (così come la dottrina maggioritaria):

- ⇒ in presenza di capitale ridotto sotto il minimo legale **al termine dell'esercizio**
- ⇒ non ha ritenuto inderogabile l'obbligo di azzeramento del capitale + successiva ricostituzione
- ⇒ ma il solo **obbligo "sostanziale" di ricostituzione del capitale** entro termini ragionevoli (Trib. Di Genova sent. 12/02/2002).

### Esempio

Capitale sociale €. 10.000 (nessuna riserva in bilancio)

Perdita esercizio 2016: €. 4.000

Trattandosi di perdita > a 1/3 del capitale:

- **precedente giurisprudenza**: riteneva obbligatorio **recarsi dal notaio** (con relativi oneri)
- **attualmente**: si ritiene non sanzionabile un mero **versamento c/capitale che azzeri la perdita**, anche se il versamento è effettuato nel 2017 (in quanto si soddisfa in toto la "tutela dei terzi creditori" e non si lede alcun diritto dei soci)

**IN CONCLUSIONE**: appare piuttosto chiara la propensione della giurisprudenza più recente a porre maggiore attenzione più "alla sostanza" che "alla forma" e dunque:

- non tanto agli "sforzi" degli amministratori di essere ligi ai dettami di legge
- quanto al loro atteggiarsi nel **tutelare il patrimonio sociale** (e quindi la tutela dei terzi creditori) **in modo concreto**.

**Esempio:**

- sarà visto con maggior favore l'amministratore che, pur di far proseguire l'attività e pertanto mantenere viva l'integrità del patrimonio (avviamento, ecc.) conceda una congrua dilazione ai soci che intendano effettuare versamenti a copertura perdite (purché sia valutata la loro concreta solvibilità, anche a mezzo di garanzie reali o personali)
- piuttosto che l'amministratore che ha proceduto a sopravvalutazioni di bilancio (o abbia evitato svalutazioni dell'attivo) che rispetti formalmente tutte le scadenze di convocazione, ecc.

**PERDITE DI BILANCIO E ADEMPIMENTI - SINTESI**

PATRIMONIO NETTO (già al netto della perdita d'esercizio)	ADEMPIMENTI
<b>SUPERIORE AL CAPITALE SOCIALE</b>	Nessun obbligo di copertura delle perdite
<b>INFERIORE AL CAPITALE SOCIALE, MA LA RIDUZIONE È INFERIORE AD UN TERZO</b>	Nessun obbligo di copertura delle perdite
<b>SCENDE AL DI SOTTO DEI DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE, MA NON AL DI SOTTO DEL MINIMO DI LEGGE</b>	L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea. Se entro l'esercizio successivo il patrimonio netto non è tornato al di sopra dei due terzi del capitale sociale, emerge l'obbligo di abbattimento del capitale sociale
<b>SCENDE SOTTO IL MINIMO DI LEGGE MA NON AL DI SOTTO DEI DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE</b>	Nessun obbligo di riduzione del capitale sociale

**STATUP IMMOVATIVE E COPERTURA DELLE PERDITE**

In considerazione della particolare natura e rischiosità dell'attività esercitata, l'art. 26 DL n. 179/2012 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio) ha disposto una serie di deroghe al regime civilistico delle perdite.

**PERDITE SUPERIORI A 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE**

Ove le perdite:

- **non portino il capitale sociale al di sotto del minimo legale:** viene disposto un allungamento dei tempi, posticipando la convocazione dell'assemblea per la conseguente riduzione del capitale (in caso non vengano ripianate) al 2° esercizio successivo
- **in caso contrario:** è disposto che l'assemblea possa rinviare la riduzione del capitale, ed il contemporaneo aumento al minimo legale, alla data di chiusura dell'esercizio successivo (derogando così alla convocazione "senza indugio")